

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di

Oggetto: Contratto quadro per le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria - Lettera-contratto (Versione 2021.1 approvata il 18-05-2021 con protocollo 786770/21).

Il/La,
(di seguito la "Controparte"),

codice meccanografico,

codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie,
(MFI code)

C.F.,

P.IVA.,
(V.A.T. number)

numero di iscrizione al registro delle imprese
.....,
(company number)

avente sede legale in
.....,
(Stato; città; indirizzo)

Indirizzo PEC rilevante ai fini del presente Contratto quadro

.....,

legalmente rappresentat... da

.....,

nella sua qualità di

.....,

e titolare di conto PM presso TARGET2-Banca d'Italia,

CHIEDE

di poter accedere alle operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria con codesto Istituto nell'ambito delle operazioni di politica monetaria così come definite e regolate dalle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (di seguito "Condizioni generali");

Al riguardo la Controparte:

- a) dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel "Contratto quadro per le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria" allegato alla presente che sottoscrive digitalmente per conoscenza e accettazione;
- b) dichiara di aver sottoscritto con codesto Istituto le Condizioni generali e il Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto;
- c) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che alle operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria si applicano le previsioni di cui al "Contratto quadro per le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria", le Condizioni generali, il Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto, nonché le previsioni dei contratti regolanti le singole operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria;
- d) a tutti gli effetti conseguenti alla presente Lettera-contratto, conferma il domicilio eletto per il rapporto di conto PM in essere con codesto Istituto, nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per l'esecuzione di comunicazioni via fax e via PEC si impegna a comunicare ogni variazione dell'indirizzo PEC indicato nella presente Lettera-contratto.

.....
(Luogo)

(data)

.....
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

La Controparte approva specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc, le previsioni di cui agli articoli 2 (Definizioni), lettera (i), 3 (Stipula delle operazioni. Conferma e regole per i pagamenti), (c), 5 (Risoluzione e recesso) del "Contratto quadro per le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria".

.....
(Luogo)

(data)

.....
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

CONTRATTO QUADRO PER LE OPERAZIONI DI SWAP IN VALUTA A FINI DI POLITICA MONETARIA

Articolo 1

(Natura del contratto e disciplina applicabile)

- a) Nel contesto delle operazioni di politica monetaria le parti possono concludere operazioni in cui una parte ("Parte A") accetti di trasferire un ammontare in euro ("Ammontare in Euro") all'altra parte ("Parte B") a fronte del trasferimento di un ammontare convenuto in una Valuta Estera, con un contemporaneo consenso a invertire l'operazione in data stabilita. I due ammontari in Valuta Estera saranno, rispettivamente, determinati con l'applicazione del Tasso a Pronti e del Tasso a Termine all'Ammontare in Euro.
- b) A ciascuna di tali operazioni sarà fatto riferimento nel presente Contratto quadro come "Operazione", che sarà regolata dal presente Contratto, dalle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria (di seguito "Condizioni generali") e dal Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.
- c) Ciascuna parte riconosce che tutte le Operazioni di cui al presente Contratto costituiscono un unico rapporto contrattuale (e che ha concluso ciascuna Operazione in considerazione di tale riconoscimento). Conseguentemente, ciascuna parte accetta (i) di adempiere tutte le proprie obbligazioni rispetto a ciascuna Operazione di cui al presente Contratto e che, salvo qualunque espressa volontà contraria qui manifestata, l'inadempimento di qualsiasi di tali obbligazioni costituirà un inadempimento con riguardo a tutte le Operazioni, e (ii) che i pagamenti e i trasferimenti effettuati dall'una o dall'altra parte rispetto a qualunque Operazione saranno ritenuti effettuati in contropartita o quale corrispettivo dei pagamenti e trasferimenti relativi a tutte le altre Operazioni di cui al presente Contratto.

Articolo 2

(Definizioni)

- a) Per "Data di Trasferimento" si intende, rispetto a qualunque Operazione, il giorno in cui il trasferimento dell'Ammontare in Euro dalla Parte A alla Parte B deve essere regolato, conformemente a quanto concordato fra le parti o fissato nella procedura di asta, e riportato nella Conferma.
- b) Per "Data di Ritrasferimento" si intende, rispetto a qualunque Operazione, il giorno in cui la Parte B deve ritrasferire l'Ammontare in Euro alla Parte A, conformemente a quanto concordato fra le parti e fissato al momento della stipula della transazione, e riportato nella Conferma.
- c) Per "Valuta Estera" si intende qualunque valuta avente corso legale diversa dall'euro.
- d) Per "Ammontare in Valuta Estera da ritrasferire" si intende l'ammontare in Valuta Estera necessario per acquisire l'Ammontare in Euro alla Data di Ritrasferimento.
- e) Per "Tasso a Pronti" si intende, con riferimento ad ogni Operazione il tasso, concordato fra le parti, o risultante dalla procedura di asta, e riportato nella conferma applicato per convertire l'Ammontare in Euro in quell'ammontare in Valuta Estera che la Parte B è obbligata a trasferire alla Parte A alla Data di Trasferimento, a fronte del pagamento dello stesso Ammontare in Euro.

- f) Per “Tasso a Termine” si intende, con riferimento ad ogni Operazione, il tasso applicato per convertire l’Ammontare in Euro nell’Ammontare in Valuta Estera da ritrasferire a fronte del pagamento dell’Ammontare in Euro originario. Tale tasso sarà determinato in conformità a quanto stabilito nella conferma.
- g) Per “Tasso di conversione in Euro” si intende, ove un ammontare in una Valuta Estera debba essere convertito in Euro in qualunque data, il tasso di cambio di riferimento giornaliero pubblicato dalla BCE oppure, se questo non è disponibile, il tasso di cambio a pronti indicato dalla BCE nella giornata lavorativa precedente.
- h) Per “Tasso di Inadempimento” si intende, in relazione a un ammontare in Euro, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla BCE aumentato del 5% e, in relazione a un ammontare in qualsiasi altra valuta, il tasso espresso in termini percentuali annuali, corrispondente al costo effettivo del finanziamento su tale valuta per la Banca e da essa indicato, senza alcun onere probatorio, aumentato del 5%, calcolato in ogni caso sulla base di un anno di 360 giorni, computando i giorni di effettiva inadempienza.
- i) Per “Quotazione di mercato” si intende, rispetto a una o più Operazioni Compiute, un ammontare determinato dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni sul mercato valutario della Valuta Estera nel giorno in cui decorrono gli effetti della risoluzione o del recesso.
- j) Per “Tassa” si intende qualunque presente o futura tassa, imposizione, imposta, dazio, onere, di qualunque natura che sia imposta da qualunque governo o altra autorità fiscale relativamente a qualunque pagamento, ai sensi del presente Contratto, diversa da bollo, registrazione, documentazione o tasse simili.
- k) Per “Tassa rimborsabile” si intende qualunque tassa applicata ai pagamenti effettuati ai sensi del presente contratto in assenza di una relazione attuale o passata fra il Paese che impone il prelievo ed il beneficiario del pagamento o una persona a questo collegata (incluse, senza limitazioni, le relazioni derivanti dalla circostanza che il beneficiario o la persona ad esso collegata è o è stata residente di tale ordinamento; svolge o ha svolto un’attività commerciale in tale ordinamento; ha o ha avuto una stabile organizzazione o sede fissa di affari in tale ordinamento). Tale relazione non sussiste per il semplice fatto che il beneficiario o la persona ad esso collegata ha eseguito la propria obbligazione, effettuato consegne o ricevuto un pagamento ai sensi di questo Contratto.

Articolo 3

(Stipula delle operazioni. Conferma e regole per i pagamenti)

- (a) Un’operazione può essere conclusa esclusivamente su iniziativa della Banca con le formalità specificate nel Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.
Per ogni Operazione le parti si scambiano la conferma di cui all’art. 12 del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto (“Conferma”); essa varrà quale prova dei termini della specifica Operazione a cui si riferisce ed integrerà i contenuti del presente Contratto, a meno che non venga opposto tempestivo rifiuto.
In caso di una qualunque difformità tra il contenuto di siffatta Conferma e il presente Contratto, la Conferma prevarrà limitatamente all’Operazione cui si riferisce.
- (b) I pagamenti dovuti sulla base del presente Contratto saranno effettuati per la data valuta concordata e sui conti specificati dalle parti, come riportato nella conferma,

tramite fondi liberamente trasferibili e nei modi d'uso per i pagamenti effettuati nella valuta dovuta.

- (c) Ciascuna obbligazione della Banca di effettuare un pagamento ai sensi della precedente lettera (b) è condizionata al fatto che al momento del pagamento la Controparte non sia inadempiente ad alcuna delle previsioni contenute nel presente Contratto o, comunque, non si trovi in alcune delle situazioni descritte all'articolo 5(a).
- (d) Le obbligazioni di pagare una somma di denaro denominata in una valuta specifica non possono essere adempiute in una valuta diversa.
- (e) A meno che non sia stato diversamente concordato, tutti i pagamenti effettuati ai sensi del presente Contratto sono fatti al lordo e senza alcuna detrazione o deduzione di qualunque Tassa a meno che tale detrazione o deduzione sia prescritta da una legge applicabile in vigore al momento del pagamento, nella forma indicata dalla autorità competente. Se una delle parti interessate è tenuta a detrarre o dedurre una qualunque somma dal pagamento da effettuare ai sensi del presente Contratto, allora la parte ("X"):
 - (i) notificherà tempestivamente alla Controparte ("Y") tale obbligo;
 - (ii) verserà tempestivamente alla autorità competente - non appena determinato che tale detrazione o deduzione è prescritta, oppure non appena ricevuta comunicazione che Y è soggetto d'imposta - l'intera somma che deve essere detratta o dedotta (incluso qualunque ammontare che deve essere detratto o dedotto da somme aggiuntive versate da X a Y ai sensi della presente clausola);
 - (iii) invierà tempestivamente all'altra parte ("Y") una ricevuta formale (o una copia autenticata), o altra documentazione ragionevolmente accettabile da Y, che dimostri tali detrazioni o deduzioni;
 - (iv) se si tratta di una Tassa rimborsabile, pagherà a Y, oltre a quanto a quest'ultimo già spettante in base al presente contratto, una somma aggiuntiva in modo tale che l'ammontare netto effettivamente percepito da Y (al netto della Tassa rimborsabile, indipendentemente dal fatto che soggetto d'imposta sia X o di Y) sia uguale a quello che Y stesso avrebbe percepito se non fosse stata effettuata la prescritta detrazione o deduzione.
- (f) La parte che sia inadempiente nel pagamento di una qualunque somma dovuta ai sensi del presente Contratto pagherà alla Controparte, su richiesta di questa, gli interessi al Tasso di Inadempimento su tale somma nella stessa valuta prevista per il pagamento scaduto, per il periodo a partire dalla data (inclusa) in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quella (esclusa) del pagamento effettivo.

Articolo 4

(Compensazione)

Se a una data qualunque vi siano ammontari da pagare in base al presente contratto nella stessa valuta da ciascuna delle parti all'altra, tali ammontari si compensano e dovrà essere pagata solo la differenza dalla parte tenuta al pagamento di maggior importo. Il pagamento di tale differenza estinguerà tutte le obbligazioni di pagamento oggetto di compensazione.

Articolo 5

(Risoluzione e recesso)

- (a) 1 - Il presente Contratto è risolto nell'ipotesi di cui all'art. 15 delle "Condizioni generali".
- 2 - La Banca può recedere dal presente Contratto nei casi indicati all'articolo 16 delle medesime "Condizioni generali", nei termini e nei modi ivi stabiliti. Il contratto è altresì risolto nelle ipotesi di cui all'art. 17, nei termini e nei modi ivi stabiliti.
- 3 - In particolare, il contratto è risolto, nei modi e nei termini di cui all'art. 17 delle "Condizioni generali" qualora:
- la Controparte, agendo come Parte A, non trasferisca l'Ammontare in Euro o, agendo come Parte B, non trasferisca l'ammontare in Valuta Estera alla Data di Trasferimento;
- la Controparte, agendo come Parte A, non trasferisca l'Ammontare in Valuta Estera da ritrasferire o, agendo come Parte B, non trasferisca l'Ammontare in Euro alla Data di Ritrasferimento.
- 4 - La Banca può altresì recedere dal presente Contratto qualora la Controparte non adempia una qualsiasi altra obbligazione alla quale è tenuta ai sensi del presente Contratto e non sani tale inadempimento entro 10 giorni dalla comunicazione con la quale la Banca richiede la sanatoria.
- (b) Al verificarsi degli effetti di una delle ipotesi di cui alla precedente lettera a), ogni operazione di cui al presente contratto si intende immediatamente risolta e, fatte salve le disposizioni che seguono, l'esecuzione di tutti gli obblighi di pagamento delle parti, inclusi i rispettivi obblighi relativi al ritrasferimento dell'Ammontare in Euro e al trasferimento dell'Ammontare in Valuta Estera da ritrasferire, sarà effettuata soltanto in conformità alle disposizioni di cui alla successiva lettera c).
- (c) (i) gli importi sostitutivi dell'Ammontare in Euro e dell'Ammontare in Valuta Estera da ritrasferire sono stabiliti dalla Banca per ogni operazione in essere in modo che tali importi assicurino alla Banca stessa l'equivalente economico di ciascuno dei pagamenti che sarebbero stati effettuati alla Data di Ritrasferimento se le operazioni di cui al presente contratto non fossero risolte; tenendo anche conto del costo di sostituzione delle operazioni stesse alla Quotazione di mercato.
- (ii) sulla base degli importi così stabiliti, la Banca effettuerà un calcolo di quanto è dovuto da ogni parte all'altra ai sensi del presente Contratto e gli importi dovuti da una parte sono convertiti, ove necessario, in Euro al Tasso di conversione in Euro e compensati con quelli dovuti dall'altra parte e soltanto il saldo netto è pagabile dalla parte il cui credito ai sensi del presente Contratto è valutato nell'importo minore. Tale saldo netto è dovuto e pagabile il primo giorno successivo in cui tutte le parti di TARGET2 interessate siano operative per l'effettuazione di tale pagamento.
- (d) Al verificarsi degli effetti di una delle ipotesi di cui alla lettera (a), la Controparte sarà debitrice nei confronti della Banca per tutte le spese legali e professionali di altro genere in cui la Banca incorra in relazione o in conseguenza di tali ipotesi, oltre ai relativi interessi al Tasso di Inadempimento.
- (e) La Controparte è tenuta a notificare alla Banca il verificarsi di qualsiasi ipotesi di cui alla lettera (a) non appena sia consapevole del suo verificarsi.
- (f) Al verificarsi degli effetti di una delle ipotesi di cui alla lettera (a), la Banca ha, oltre ai

suoi diritti in virtù del presente Contratto, tutti i diritti altrimenti a essa facenti capo ai sensi di qualsiasi altro contratto in essere fra le parti o legge applicabile.

Articolo 6

(Data di applicazione e decorrenza)

La presente versione del Contratto quadro si applica a decorrere dal 4 giugno 2021.